



ORDINANZA PROT. GAB. n° 2579 del 9. 9.2010

IL SINDACO

Viste:

- Le proprie Ordinanze Prot. Gab. n. 2553 del 6.9.2010, n. 2560 del 7.9.2010 e n. 2569 del 8.9.2010, con le quali è stata disposta, tra l'altro, la riapertura al transito esclusivamente pedonale di alcune strade cittadine, con conseguente riapertura delle attività commerciali e produttive ivi presenti;

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate e come da relazione dell'Ufficio Tecnico comunale Prot. Gab. n. 2573 del 9.9.2010, è possibile procedere alla riapertura:

1. di Piazza Regina Margherita;
2. di Via Leosini, precedentemente riaperta fino al civico n.7 con precedente Ordinanza Prot. Gab. n. 2569 del 8.9.2010;

Considerate le istanze degli utenti degli alberghi di cui al punto 2) dell'Ordinanza Prot. Gab. n. 2486 del 31.8.2010 ed in particolare dei portatori di handicap, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione al transito dei Taxi verso i suddetti hotel;

Considerato altresì che i titolari delle attività commerciali e produttive hanno evidenziato la necessità di consentire l'accesso ai propri fornitori tramite automezzi;

Visti:

- l'art. 16 del D.P.R. 06. 2.1981 n° 66;
- l'art. 15 della L. 24.2.1992, n. 225;
- gli artt. 50, comma 3 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:

- 1) La riapertura al transito esclusivamente pedonale di Piazza Regina Margherita e dell'intera Via Leosini;
- 2) La riapertura nelle medesime vie delle attività commerciali e produttive per le quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità sismica;

- 3) Nelle zone nuovamente accessibili, secondo quanto disposto dalle Ordinanze in premessa e dalla presente disposizione, l'accesso, tramite i varchi individuati al punto 5) dell'Ordinanza n. 2486 del 31.8.2010:
- dei Taxi in servizio per il trasporto esclusivo degli clienti siti negli alberghi riportati nel punto 2) dell'Ordinanza Prot. Gab. n. 2486 del 31.8.2010;
 - dei fornitori delle attività commerciali e produttive in possesso dei requisiti di cui al precedente punto;
- 4) Si confermano le disposizioni riportate nell'Ordinanza Prot. Gab. n. 2553 del 6.9.2010 per quanto non disciplinato dalla presente.

La presente ordinanza viene comunicata a:

- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Carabinieri di L'Aquila;
- Comando Guardia di Finanza;
- Ufficio Commissario Delegato per la Ricostruzione - Struttura per la Gestione dell'Emergenza;
- Comando Vigili del Fuoco L'Aquila
- Corpo Forestale dello Stato;
- Corpo di Polizia Municipale
- 33° Reggimento Artiglieria "Acqui"
- Sezione Polizia Giudiziaria c/o Procura Repubblica;
- Ufficio tecnico comunale;
- Segreteria generale Comune L'Aquila;
- Albo pretorio;

nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di L'Aquila.

L'Aquila, 9 Settembre 2010

IL SINDACO
On. Dott. Massimo Cialente